

Si precisa che entro la soglia dei € 221.000 la lettera di invito firmata per accettazione tiene luogo al contratto, qualora lo stesso debba essere stipulato al di fuori del MEPA.

ARTICOLO 7 LETTERA D'INVITO

Gli atti della procedura negoziata (lettera di invito e relativi allegati) riportano:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- caratteristiche tecniche e qualità del bene, servizio richiesto;
- modalità di fornitura o di esecuzione;
- importo a base della richiesta di offerta;
- termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- il patto di integrità
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di sottostare alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati, e di accettare la nomina a responsabile esterno nei casi in cui il contratto preveda che il fornitore venga a conoscenza di dati sensibili.

ARTICOLO 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, che introduce la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) – per ogni singola procedura di acquisizione, nel primo atto relativo alla stessa, verrà nominato il Responsabile Unico del Procedimento, al quale ai sensi del combinato disposto degli articoli nn.102 comma 6 e 113 del D.Lgs.50/16, saranno riconosciuti e corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche secondo il rispettivo regolamento e a cascata anche a coloro che contribuiscono nell'attività di supporto amministrativo;

Data l'organizzazione strutturale Aziendale in base alla quale le competenze relative alle procedure di individuazione dei contraenti fanno capo a un Servizio distinto e separato dai Servizi competenti alla gestione, vigilanza e corretta esecuzione dei contratti, la Struttura competente alla gestione della gara esaurisce i compiti relativi alle procedure di affidamento con la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del relativo contratto.

ARTICOLO 9

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ad aggiudicazione avvenuta a cura del Responsabile del procedimento di cui all'art. precedente, l'attività relativa all'esecuzione del contratto viene affidata al DEC, individuato con apposito provvedimento, di norma coincide con il Dirigente (o funzionario da questi delegato) della Struttura responsabile della gestione della fornitura o servizio (Sistema Informatico – Tecnico – Ingegneria Clinica - Farmacia – Direzione Sanitaria – Responsabile delle sale operatorie).

ARTICOLO 10 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato:
 - a) a mezzo di gara informale, previa consultazione di operatori economici individuati di norma tramite avvisi pubblicati sul sito del committente dell'ARNAS, qualora il metaprodotto non è reperibile sul mercato elettronico, con preavviso di almeno 15gg, rispetto all'invio dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione;
 - b) a mezzo di mercato elettronico, di cui all'art.36 comma 6 del D.lgs.50/16 (MEPA) in via obbligatoria, ove utilizzabile, salvo quanto indicato al successivo comma 3 del presente articolo;
2. Il criterio di scelta deve essere motivato nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura e può essere:
 - a) al prezzo più basso, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate. In ogni caso l'aggiudicazione avverrà previo giudizio di idoneità espresso da parte degli utilizzatori o del servizio di ingegneria Clinica ove esistente;
 - b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i contratti pari o superiori a e 40.000, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, valutabile da parte di apposita Commissione preposta alla verifica dei beni/servizi offerti; in base ai criteri pre-determinati in sede di capitolato, per la specifica fornitura. La Commissione Giudicatrice sarà individuata dal Servizio responsabile della procedura di gara successivamente al termine ultimo per la ricezione delle offerte; Le Commissioni Giudicatrici dovranno essere costituite, a norma di legge, da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, aventi specifiche competenze relativamente ai beni o servizi oggetto di valutazione. I verbali dei lavori delle Commissioni Giudicatrici saranno allegati ai provvedimenti di affidamento a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Non si ricorre al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa):
 - a) laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sul mercato;
 - b) nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importo inferiore a € 1.000;
 - c) per spese effettuate in contanti tramite cassa economale;

ARTICOLO 11 ACQUISIZIONI DI VALORE COMPRESO TRA EURO 40.000,00 ED I LIMITI COMUNITARI

L'acquisizione di forniture e servizi di valore compreso tra € 40.000,00 ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria, relativamente alle diverse tipologie di fornitura viene effettuata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, fissando i contenuti della lettera invito, criteri di affidamento, numero e ditte da invitare ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Sulla scorta della scheda tecnica predisposto dal richiedente o dal Servizio di Farmacia o dal Servizio di ingegneria Clinica ove esistente, si interpellano tutti i fornitori qualificati nel settore, richiedendo ed

acquisendo agli atti, le offerte tramite MEPA fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali, salvo che il metaprodotto non sia presente sul mercato elettronico, nel qual caso si procederà con pubblicazione sul sito aziendale e lettera invito alle ditte (almeno dieci se presenti sul mercato) che hanno mostrato interesse nella relativa indagine di mercato preliminare.

Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione sul sito web aziendale della lettera d'invito, altri operatori economici presentino offerta, i Servizi aziendali competenti prenderanno in considerazione tutte quelle pervenute entro i termini previsti dalla lettera d'invito.

L'esame delle offerte e della documentazione prodotta avviene in seduta pubblica ad opera del dirigente dell'U.O.C. competente alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni.

Le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate dal servizio di Farmacia ovvero dal richiedente qualora siano necessarie specifiche competenze tecniche.

Al fine di evitare il coinvolgimento di personale sanitario in adempimenti meramente amministrativi, l'apertura ed esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche è effettuata da un seggio amministrativo diverso dall'organo tecnico che ha effettuato la valutazione.

Prima di proceder alla conclusione del contratto sarà consentito procedere eventualmente ad un'ulteriore negoziazione migliorativa con il fornitore aggiudicatario.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'assunzione di un atto amministrativo predisposto dalla Struttura/Ufficio preposto e successiva sottoscrizione dello stesso in via elettronica.

ARTICOLO 12 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Per tutte le procedure di acquisti in economia, i limiti di spesa indicati negli articoli precedenti si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura di gara.

Le forniture non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento pertanto, fatta eccezione per i farmaci, i fabbisogni del contratto che s'intende stipulare devono essere sufficienti a coprire almeno le necessità annuali.

ARTICOLO 13 GARANZIE

Per gli acquisti fino al valore di € 20.000 disciplinati dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno essere previste a discrezione dell'Azienda appaltante, tenendo conto della tipologia e della natura della fornitura. Oltre tale limite permane detto obbligo.

ARTICOLO 14 QUINTO D'OBBLIGO

Di norma anche il quinto d'obbligo potrà essere previsto dal disciplinare di gara ed in tal caso, il relativo costo verrà conteggiato ai fini della richiesta del CIG, qualora non previsto originariamente e, nel corso dell'esecuzione del contratto se occorra un aumento della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione, con richiesta di ulteriore CIG.

ARTICOLO 15 PAGAMENTO CIG

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 l'Azienda Sanitaria e le Ditte partecipanti sono tenute a versare i contributi per la partecipazione alle gare d'appalto secondo modalità ed istruzioni operative emanate periodicamente da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Per i servizi e forniture di valore inferiore a €40.000 si provvederà con determina a firma del Dirigente/Responsabile dell'ufficio previo parere favorevole del Direttore Sanitario e/o Direttore Amministrativo, in virtù della delega di funzioni disposta con apposito atto.

Per servizi o forniture di importo pari o superiori ad Euro 40.000,00 esclusa IVA, e fino alla soglia di rilievo comunitario, pari a €221.000,00 l'affidamento mediante procedura negoziata avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'affidamento verrà disposto con deliberazione proposta dal Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio e firmata dalla Direzione strategica.

ARTICOLO 5 ACQUISTI DI VALORE INFERIORE A € 40.000: modalità operative

Gli acquisti in economia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, di importo (IVA escluso) inferiore a Euro 40.000,00 sono effettuati ai sensi dell'art.36 del DLgs 50/2016 ed in attuazione di una deliberazione annuale (o biennale) di programmazione, mediante MEPA ove esistete il metaprodotto con preavviso di 15 giorni per la presentazione delle offerte, salvo casi di urgenza, in cui vengono ridotti eccezionalmente secondo l'oggettiva necessità.

Qualora il ricorso al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), paradossalmente limiti la partecipazione a pochi operatori economici, secondo le risultanze della propedeutica indagine di mercato, sarà consentito in ipotesi meramente residuali attuare le procedure tradizionali con pubblicazione sul sito aziendale e contestuale diramazione di lettere invito ai competitors.

Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali contenuti e con le modalità semplificate, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Sotto tale limite di spesa sarà eccezionalmente consentito procedere anche ad affidamento diretto, previa autorizzazione del direttore Sanitario, qualora la circostanza lo renda necessario, ad esempio in carenza di contratto efficace e l'obbligo di garantire l'assistenza sanitaria, nelle more dell'espletamento della correlata procedura di gara e dunque la motivazione deve essere espressamente dichiarata e documentata nella determina, anche in sanatoria, ove dovrà darsi atto della congruità del prezzo con confronto prezzi praticati in altre aziende per il medesimo prodotto, da altre ditte o della medesima ditta chiamata ad eseguire la prestazione.

Si precisa che entro la soglia dei € 40.000 la lettera di invito firmata per accettazione tiene luogo al contratto, qualora lo stesso debba essere stipulato al di fuori del MEPA.

ARTICOLO 6 ACQUISTI TRA € 40.001 ED € 221.000: modalità operative

La procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi di importo tra € 40.001 e € 221.000, ai sensi del presente regolamento, si effettua mediante lettera di invito a negoziare corredata dei relativi allegati (a seconda dei casi: capitolato, o disciplinare tecnico) trasmesso con posta elettronica/fax/posta ordinaria, oppure pubblicata sul sito Internet dell'Azienda www.arnascivico.it

L'elenco delle ditte cui segnalare/trasmettere gli atti della procedura, comprendente un numero di ditte possibilmente non inferiore a dieci, salvo che a seguito dell'indagine di mercato si rilevi un numero inferiore di manifestazione d'interesse, dovrà essere rispettoso del principio di concorrenzialità ma anche del principio di economicità dell'azione amministrativa.

I termini di presentazione dell'offerta di norma non possono essere inferiori a giorni 15, solari e continuativi, decorrenti dalla data di pubblicazione o invio della lettera di invito, salvo casi di comprovata ed assoluta urgenza, in cui vengono rotti eccezionalmente secondo l'oggettiva necessità.

- in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
- le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l'Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso;
- la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
- l'Azienda con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico.

Le procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento sono divulgate tramite il sito internet allo scopo di raccogliere le manifestazioni d'interesse; i fornitori che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvo caso eccezionali e motivati. Per le apparecchiature elettromedicali sarà data trasparenza con la pubblicazione della deliberazione di programmazione del piano aziendale annuale sulla priorità delle tecnologie.

ARTICOLO 4 CRITERI OPERATIVI

L'attività di acquisizione deve essere espletata, con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale di approvvigionamento specificatamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d'acquisto.

La pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure;

L'attività contrattuale dell'Azienda finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi è svolta dalle Strutture Aziendali di seguito indicate, sulla base delle rispettive competenze, secondo le modalità indicate nel presente regolamento:

soggetto competente	Casistica	Casistica
CONSIP, CUC o altro Soggetto Aggregatore abilitato	Per importi fino al valore massimo della soglia comunitaria per le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell'art.9 comma3 D.L.66/2014	Per importi pari od inferiori ad Euro 40.000,00 escluso IVA per le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell'art.9 comma3 D.L.66/2014, con gara
U.O.C. Provveditorato	Per importi fino al valore massimo della soglia comunitaria nei casi diversi dalle categorie merceologiche individuate dal DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell'art.9 comma3 D.L.66/2014 e adeguatamente motivati	Per importi pari od inferiori ad Euro 40.000,00 escluso IVA nei casi diversi dalle categorie merceologiche individuate dal DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell'art.9 comma3 D.L.66/2014 e adeguatamente motivati(con gara).
U.O.C. Provveditorato		Per servizi o forniture di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00 esclusa IVA, quando ricorrano le condizioni previste dall'art.63 del DLgs 50/2016, è consentito l'affidamento.

Con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

I responsabili del procedimento che intendono avviare una procedura di gara debbono registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità.

Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del Procedimento un numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara.

Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta.

L'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, è da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Il mancato versamento di tale somma potrà essere sanato mediante soccorso istruttorio, ma in tal caso la possibilità dovrà essere prevista espressamente nel disciplinare di gara.

La S.A. e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le scadenze fisse dall'ANAC.

ARTICOLO 16 TRACCIABILITA'

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3 Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n.217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'ARNAS CIVICO, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).

La S.A. è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e servizi quanto previsto dalla legge 136/2010 e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato apposto richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ARTICOLO 17 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Ordinariamente i servizi e le forniture acquisite con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o eventualmente di collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara ad opera delle strutture competenti.

Le operazioni di verifica/collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.

Le attestazioni di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa all'U.O.C. competente che ha espletato la procedura di affidamento e , nel caso di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.

ARTICOLO 18 DURATA DEI CONTRATTI

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara l'opzione del rinnovo o in caso di delibera ponte nelle more di aggiudicazione dei soggetti aggregatori. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Arnas.

L'ipotesi della proroga rimane una fattispecie eccezionale, consentita solo se contestuale all'indizione della gara per il rinnovo del contratto.

ARTICOLO 19 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida dell'ANAC ovvero al Regolamento di attuazione che verrà emanato dall'organo di governo, secondo quanto stabilito dal D.L. 32/19.

ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione aziendale di approvazione, e rende inefficace precedenti regolamenti in materia.

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni mediante procedura negoziata di beni, servizi, ai sensi degli artt.36 e 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi generali enunciati dal D.Lgs del 28.12.2015 n.28 (Cosiddetta Legge di Stabilità) e dei principi generali comunitari di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per l'applicazione del presente Regolamento si dovrà tener conto delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in atto vigenti e del Regolamento di attuazione degli appalti pubblici che verrà emanato dall'organo di governo, secondo quanto previsto dal D.L. 32/19.

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento aziendale i lavori pubblici in economia

ARTICOLO 2 Normativa di riferimento, principi e finalità

L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme comunitarie, dal codice civile e dalle altre leggi speciali complementari, dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Per i contratti di beni e servizi, il cui valore sia pari o superiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, la medesima attività si conforma alla normativa comunitaria e statale di recepimento.

Tali contratti sono aggiudicati nell'osservanza delle disposizioni stabilite da tale normativa, con specifico provvedimento amministrativo e stipulati secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento deve tener conto, inoltre, della normativa regionale in materia di acquisti pubblici:

- * legge regionale n. 17 dicembre 2004 art. 43 in ordine all'attuazione di forme di acquisto consorziate;
 - * legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, articolo 5, comma II , in ordine a forme di acquisto di beni e servizi centralizzati a livello di bacino;
- nonché della normativa nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e suo contenimento e di stabilizzazione della finanza pubblica.


ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI

Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi di valore pari od inferiore alla soglia comunitaria deve innanzitutto soddisfare il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è pertanto opportuno ricorrervi per garantire il giusto equilibrio tra le procedure e l'entità delle spese e deve conformarsi ai seguenti principi:

- i contratti si concretizzano con l'incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- è garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le procedure d'acquisizione di beni e servizi;
- deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di privativa industriale o esclusività tecnica;

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Normativa di riferimento, principi e finalità
Articolo 3	Principi generali
Articolo 4	Criteri operativi
Articolo 5	Acquisti di valore inferiore a € 40.000: modalità operative
Articolo 6	Acquisti tra € 40.001 ed € 221.000: modalità operative
Articolo 7	Lettera d'invito
Articolo 8	Responsabile del procedimento
Articolo 9	Direttore dell'esecuzione
Articolo 10	Procedura di affidamento
Articolo 11	acquisizioni di valore compreso tra euro 40.000,00 ed i limiti comunitari
Articolo 12	Limiti di importo e divieto di frazionamento
Articolo 13	Garanzie
Articolo 14	Quinto d'obbligo
Articolo 15	Pagamento cig
Articolo 16	Tracciabilità
Articolo 17	Verifica delle prestazioni
Articolo 18	Durata dei contratti
Articolo 19	Norma di rinvio
Articolo 20	Entrata in vigore



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO ed ECONOMATO

Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli"
Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DI BENI E SERVIZI**